

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Indice generale

1. OGGETTO DEL SERVIZIO	3
2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
3. OBBLIGHI DEL BROKER	5
4. OBBLIGHI DI ANSF.....	6

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio in materia assicurativa.

In particolare il Broker, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (*"Codice delle assicurazioni private"*) e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità di vigilanza, si obbliga a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di consulenza, collaborazione e supporto in materia assicurativa.

Rientrano nel servizio le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- a) analisi preliminare, identificazione e valutazione dei rischi sussistenti in capo a ANSF, ai dirigenti e ai suoi dipendenti in relazione all'espletamento delle attività istituzionali, tenuto conto della normativa di riferimento, nazionale, comunitaria e internazionale; in particolare dovrà essere approfonditamente analizzato il ruolo ricoperto da ANSF nel settore della sicurezza ferroviaria italiana e, quindi, le necessità delle coperture assicurative quantomeno relative alla responsabilità patrimoniale di ANSF, degli Amministratori, dei dipendenti, e/o alla responsabilità civile derivante ad ANSF in conseguenza di perdite patrimoniali cagionate a terzi, conseguenti ad atti illeciti, errori e/o omissioni, anche quando derivanti da responsabilità amministrativa e/o contabile, nonché imputabili a comportamenti lievemente colposi commessi da qualunque soggetto per il quale ANSF debba rispondere, nonché qualora in base a norme vigenti dell'ordinamento giuridico sussista la responsabilità di ANSF per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato, ovvero per le perdite patrimoniali derivanti a seguito di applicazione del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti; nonché comunque per compiti o funzioni anche delegate relative, a titolo esemplificativo, a: sicurezza sul lavoro, trattamento dei dati personali, responsabile del procedimento, partecipazione a commissioni di gara, ecc.; tale attività dovrà concludersi entro due mesi dalla data di stipula del contratto; i risultati verranno esposti in un apposito documento predisposto dal broker e messo a disposizione di ANSF entro il termine sopra indicato;
- b) redazione di un programma assicurativo aderente alle esigenze di ANSF, finalizzato alla ottimizzazione delle coperture sulla base di quanto emerso dalle attività di cui al precedente punto a); il programma assicurativo dovrà essere messo a disposizione di ANSF entro tre mesi dalla data di stipula del contratto;

- c) costante monitoraggio del programma assicurativo di ANSF, affinché detto programma conservi nel tempo la sua efficacia e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, compresa la segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel corso del rapporto contrattuale;
- d) elaborazione di un rapporto annuale sul programma assicurativo, che evidenzi gli interventi effettuati e fornisca puntuali indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri;
- e) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi ANSF; elaborazione, d'intesa con le competenti strutture di ANSF, degli atti necessari, compresi i capitolati e le condizioni di polizza, da utilizzare per l'affidamento dei servizi assicurativi mediante l'espletamento di procedure di gara; assistenza nel controllo di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto da ANSF, compreso il supporto alle Commissioni di gara;
- f) gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione: controllo sull'emissione delle polizze e delle appendici; segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti; aggiornamento dei valori assicurati, adeguamento a modifiche normative, segnalazione preventiva delle comunicazioni delle variazioni dei rischi etc.); ogni altra connessa attività amministrativa e contabile, fra cui l'eventuale pagamento – per conto di ANSF – dei premi ricevuti;
- g) assistenza nella gestione di eventuali sinistri attivi e passivi con modalità confacenti ad ogni tipologia di sinistro ed in modo da ottimizzare i tempi di liquidazione da parte degli Assicuratori sia nei confronti di ANSF che verso i terzi danneggiati;
- h) report semestrale sull'andamento dei sinistri, corredato da valutazioni tecniche e proposte;
- i) creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati da ANSF;
- j) consulenza e assistenza in ordine alle clausole assicurative, a tutela di ANSF, da inserire nei contratti di appalto e nelle eventuali concessioni;
- k) tempestiva segnalazione di novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo di ANSF;
- l) predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale di ANSF;

- m) ogni altra forma di consulenza ed assistenza che si rendesse necessaria nel corso dello svolgimento del servizio, anche con la predisposizione, su richiesta, di pareri scritti;

2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Restano in capo ad ANSF l'assoluta autonomia decisionale in merito alle varie proposte formulate dal Broker, la piena titolarità della scelta del contraente, l'adozione degli atti per l'espletamento delle procedure di gara, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture di ANSF, né potrà impegnare in alcun modo ANSF stesso se non preventivamente e formalmente autorizzato.

Il Broker risponderà dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

ANSF si impegna a far pervenire al Broker tutte le comunicazioni relative al versamento dei premi inerenti i contratti che verranno successivamente stipulati.

Il Broker effettuerà segnalazione preventiva – almeno 60 giorni prima – delle scadenze dei premi assicurativi dovuti, trasmettendo i dati necessari per il pagamento dei medesimi.

L'eventuale proposta, da parte del Broker, di disdetta o di modifica delle polizze assicurative dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto ai termini contrattuali previsti per la disdetta delle stesse, onde consentire ad ANSF di attivare tutte le procedure necessarie.

3. OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nello svolgimento dell'incarico affidatogli è obbligato:

- ad osservare tutte le indicazioni e richieste che ANSF fornirà in relazione alla tipologia dei compiti e servizi ad esso affidati ed a quanto previsto nel presente Capitolato;
- ad eseguire i servizi oggetto del presente capitolato con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni da effettuare;
- a garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a mettere a disposizione di ANSF la documentazione relativa alla gestione dei rapporti con queste intrattenuti nella esecuzione dell'incarico;

- a mettere a disposizione di ANSF ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Sono a carico del Broker:

- tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

Il Broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente – e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di – condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dei dirigenti e dei dipendenti di ANSF.

4. OBBLIGHI DI ANSF

ANSF si impegna ed obbliga a:

- far pervenire al Broker tutte le comunicazioni a propria disposizione inerenti ai contratti di assicurazione;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi e per i quali si sia fatto ricorso ai servizi del Broker, che si avvale delle prestazioni del medesimo;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché di tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.